

N. 04237/2012 REG.PROV.CAU.

N. 08063/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8063 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ngc Medical Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Guido Greco, Manuela Muscardini, Luca Griselli e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, 5;

contro

Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi - Polo Universitario;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

degli atti dell'Osservatorio e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture con cui sono stati elaborati, approvati e pubblicati, a far data dal 1° luglio 2012 “i prezzi di riferimento in ambito sanitario” limitatamente alla categoria dei dispositivi medici;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti dell'istruttoria (ad oggi non noti).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, con la relativa documentazione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 21 novembre 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, sussistono i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta con il ricorso introduttivo, sotto il profilo della lamentata carenza di istruttoria, in quanto nel provvedimento impugnato non risulta l'iter logico seguito per individuare lo specifico prezzo della categoria dei dispositivi medici, in relazione alla tipologia di contratti presi a riferimento e al relativo contesto su base nazionale al fine della concreta incisione sulla spesa sanitaria nazionale di singoli dispositivi;

Considerato che – sotto il profilo del lamentato pregiudizio - il provvedimento impugnato può considerarsi atto presupposto generale divenuto direttamente lesivo in virtù dell'entrata in vigore del d.l. n. 95/12, conv. in l.n. 135/12;

Considerato che le spese della presente fase possono comunque compensarsi, attesa la novità della questione

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda di sospensione di cui al ricorso introduttivo nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:

- a) sospende il relativo provvedimento impugnato nella parte in cui sono stati determinati i prezzi limitatamente alla categoria dei dispositivi medici;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.3.2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)